

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ARNONE e FERRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1971

Modifica all'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 1 della legge 8 luglio 1949, n. 478, in materia di vendita di bevande analcoliche e alcoliche

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di consentire il rilascio di un maggior numero di licenze per gli esercizi di vendita e di consumo delle bevande analcoliche e alcoliche, a modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, ormai superato dalle nuove esigenze e reso anacronistico dalla diminuzione del consumo di vino, specie nei pubblici esercizi.

In sostanza, l'articolo 95 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevede il rapporto di uno per quattrocento abitanti nel numero di esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcolica e di uno per mille abitanti degli esercizi di vendita di bevande alcoliche che abbiano un contenuto di alcool superiore al 4,5 del volume.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge, il rapporto abitanti-esercizi di vendita viene fissato per le bevande alcoliche con contenuto fino a 21 gradi in un esercizio ogni 250 abitanti.

Inoltre, sempre con l'articolo 1 del presente disegno di legge si stabilisce che gli esercizi di vendita non possono superare il rapporto di 1 ogni 700 abitanti, e ciò a disciplina dell'articolo 89 del regio decreto

18 giugno 1931, n. 773, quando la vendita stessa è riferita a bevande con contenuto alcolico superiore a 21 gradi.

L'articolo 2, invece, del presente disegno di legge tende a dare un contenuto di applicabilità all'articolo 1 della legge 8 luglio 1949, n. 478, che prevede facilitazioni per le stazioni di cura, di soggiorno e di turismo nelle autorizzazioni per esercizi di vendita e di consumo di bevande alcoliche.

Nel complesso, il presente disegno di legge si propone di risolvere un problema già maturo, con una leggera modifica alla norma relativa al numero di autorizzazioni per la vendita di superalcolici ed allo smercio di bevande alcoliche nelle località climatiche, balneari, termali e di particolare interesse turistico.

D'altra parte tale proposta ha già trovato consensi nel Parlamento e nel Governo nella passata legislatura.

Onorevoli senatori! Le finalità di interesse pubblico e le giustificazioni d'ordine vario che sono alla base del presente disegno di legge certamente costituiranno motivo valido per il vostro assenso alla sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« In ciascun Comune o frazione di Comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica sino a 21 gradi non può superare il rapporto di 1 per 250 abitanti.

La predetta disposizione non si applica al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.

Le limitazioni stabilite in questo articolo non impediscono che possa essere concessa la licenza all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purchè l'avente causa provi l'effettivo trapasso dell'azienda.

In ciascun Comune o in ciascuna frazione di Comune il numero delle autorizzazioni previste dall'articolo 89 del presente testo unico non può superare il rapporto di 1 per 700 abitanti ».

Art. 2.

L'articolo 1 della legge 8 luglio 1949, numero 478, è sostituito dal seguente:

« Nelle località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonchè nelle località climatiche, balneari, termali o comunque di interesse turistico per le quali è prevista l'applicazione della imposta di soggiorno, giusta il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche può superare i rapporti stabiliti dall'articolo 95 del testo unico 18 giugno

1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza e successive variazioni.

Le licenze e le speciali autorizzazioni in soprannumero rispetto a tali rapporti non potranno essere rilasciate dalle autorità competenti, ai sensi degli articoli 86 e 89 del suddetto testo unico, se non in caso di effettive esigenze turistiche, previo parere favorevole dell'Amministrazione comunale e dell'Ente provinciale del turismo ».